

Le responsabilità del chirurgo estetico

Prof. avv. Lorenzo Cuocolo

Università commerciale

"Luigi Bocconi", Milano

Studio Legale Cuocolo, Genova

Si potrebbe discutere a lungo sulla correttezza metodologica di distinguere tra medico e medico, a seconda delle specialità esercitate. Fatto è, però, che gli orientamenti giurisprudenziali spesso si caratterizzano in modo peculiare a seconda che abbiano ad oggetto l'attività di un chirurgo, di un ginecologo, di un odontoiatra o di altri ancora. **Una delle categorie più "sfortunate", nel senso che è spesso posta al centro del mirino, è quella dei chirurghi estetici.** Si badi che la "sfortuna" non deriva solo dalla frequenza delle controversie che sorgono a seguito di interventi estetici, ma soprattutto dalle regole particolari che la giurisprudenza ha stabilito per tali interventi.

Un primo punto, di centrale importanza, riguarda la distinzione tra "obbligazioni di mezzi" e "obbligazioni di risultato". Sembra questione da avvocati, ma l'inquadramento dell'attività del chirurgo estetico nell'una o nell'altra catego-

ria porta a responsabilità assai diverse fra loro.

Di norma le obbligazioni che i medici assumono nel momento in cui iniziano a curare un paziente sono obbligazioni di mezzi: ciò significa che il sanitario ha esclusivamente l'obbligo di prestare la propria opera nel modo migliore possibile e secondo criteri di perizia e diligenza qualificate. Se queste condizioni vengono rispettate, il medico non potrà essere chiamato a rispondere per gli esiti delle sue cure, anche qualora questi siano sfavorevoli.

Alcuni giudici, tuttavia, hanno introdotto distinzioni striscianti, modificando i caratteri della responsabilità di alcuni particolari medici. Con riferimento ai dentisti, ma soprattutto ai chirurghi estetici, si è infatti affermato che l'obbligazione da essi assunta non sia di mezzi, ma di risultato. **Il medico, in altre parole, non dovrebbe solo adoperarsi con le sue migliori capacità per curare il paziente, ma dovrebbe ottenere il risultato da questi desiderato.**

L'impostazione, che pure non trova unanimi vedute nella giurisprudenza, può a prima vista sembrare condivisibile. È vero,

infatti, che c'è qualcosa di diverso tra un intervento d'emergenza in un pronto soccorso e un intervento per ritoccare le labbra di una signora capricciosa. Ma quanto c'è di diverso? E, inoltre, la chirurgia estetica non si riduce ad un vezzo o ad un vizio, essendo numerosi gli interventi volti a migliorare la funzionalità del corpo del paziente. E infine non si deve scordare che la salute, nella sua accezione più moderna e completa, dev'essere intesa come stato di benessere fisico e psichico, pertanto anche un intervento meramente estetico può incidere sullo stato di salute di un paziente.

L'orientamento che "declassa" gli interventi di chirurgia estetica ad obbligazioni di risultato sembra dunque più il frutto di una valutazione emozionale e superficiale che non di un'analisi ponderata. Ciò non significa, tuttavia, che non debba essere tutelato il paziente che non riesca ad ottenere il risultato sperato. Ma, a ben riflettere, la prospettiva



con cui guardare al problema è un'altra, cioè quella della completezza dell'informazione fornita al paziente. Per gli interventi a mera finalità estetica, infatti, il rischio è che il paziente scelga di "acquistare" un intervento come può scegliere



di acquistare un abito nuovo visto a catalogo. La verità, però, è che non esistono "cataloghi" per gli interventi estetici che mostrino risultati certi e "acquistabili": ogni intervento è diverso da un altro e ogni paziente ha le sue peculiarità che possono portare l'attività del chirurgo ad esiti diversi. Per questo motivo assume un'importanza centrale il consenso informato. Il chirurgo estetico, dunque, deve supplire alla (possibile) superficialità con cui il paziente

si reca da lui, e deve informarlo di tutte le possibili conseguenze dell'intervento. La giurisprudenza francese, inoltre, ha distinto sin dall'inizio degli anni Novanta i *risques normaux* dai *risques exceptionnels*. Solo le conseguenze imprevedibili non comportano responsabilità per il medico.

Tutti i rischi prevedibili, ancorché non desiderati, debbono essere preventivamente illustrati al paziente e questi li deve accettare. Altrimenti, il medico

è chiamato a rispondere. Così forse si può ricomporre l'apparente distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato: il chirurgo estetico non è soggetto ad una responsabilità di genere diverso rispetto ai colleghi. Quello che cambia,

invece, è la prestazione e - in certi casi - l'attitudine del paziente. Ciò, insieme al rischio di una lesione della sfera psichica del paziente, impone al chirurgo estetico una scrupolosa attenzione nell'illustrazione dell'intervento e dei possibili esiti. In questi casi, dunque, è tanto più consigliabile che il consenso informato venga espresso in forma scritta, non su moduli prestampati, ma in calce a relazioni personalizzate per il singolo paziente.